Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1685**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che la tabella *C*) annessa allo statuto è abrogata e sostituita dalla seguente:

TABELLA *C*

Ruolo organico del personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario

Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo:

Posti	Qualifica	Coefficiente
1	— Direttore amministrativo di 2ª classe	500
1	— Direttore di sezione	402
1	Consigliere di 1ª classe	325
	Consigliere di 2ª classe	271
	Consigliere di 3ª classe	229

Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo:

Posti	Qualifica	Coefficiente
1	— Primo segretario	325
4	Segretario	271
	Segretario aggiunto	229
	Vice segretario	202

Ruolo organico della carriera esecutiva di segreteria:

Posti	Qualifica	Coefficiente
1	— Archivista capo	271
1	— Primo archivista	229
6	Archivista	202
	Applicato	180
	Applicato aggiunto	157

Ruolo organico della carriera di ragioneria:

Posti	Qualifica	Coefficiente
1	— Primo ragioniere	325
1	Ragioniere	271
	Ragioniere aggiunto	229
	Vice ragioniere	202

Ruolo organico della carriera direttiva del personale delle biblioteche:

Posti	Qualifica	Coefficiente
1	Bibliotecario di 3ª classe	325
	Bibliotecario aggiunto	271
	Vice bibliotecario	229

Ruolo organico della carriera di concetto del personale delle biblioteche:

Posti	Qualifica	Coefficiente
1	— Aiuto bibliotecario principale	325
1	Aiuto bibliotecario	271
	Aiuto bibliotecario aggiunto	229
	Aiuto vice bibliotecario	202

Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori:

Posti	Qualifica	Coefficiente
4	Tecnico coadiutore di 1ª classe	325
	Tecnico coadiutore di 2ª classe	271
	Tecnico coadiutore di 3ª classe	229
	Tecnico coadiutore aggiunto	202

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:

Posti	Qualifica	Coefficiente
8	Tecnico di 1ª classe	229
	Tecnico di 2ª classe	202
	Tecnico di 3ª classe	180
	Tecnico in prova	157

Ruolo organico del personale ausiliario:

Posti	Qualifica	Coefficiente
13	Usciere di 1ª classe	173
	Usciere di 2ª classe	159
	Usciere di 3ª classe	151

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **648.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 362, relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che i numeri 1, 6, 7 e 8 sono abrogati e sostituiti, con lo spostamento della successiva numerazione, dai seguenti:

1. Scuola di anestesiologia e rianimazione che conferisce il diploma di « Specialista in anestesiologia e rianimazione ».

6. Scuola di igiene e medicina preventiva che conferisce il diploma di « Specialista in medicina preventiva (con orientamenti di: sanità pubblica, laboratorio, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e medicina scolastica) ».

Nello stesso elenco è aggiunta la seguente scuola di specializzazione:

26. Scuola di psichiatria che conferisce il diploma di « Specialista in psichiatria ».

Art. 363. — E' modificato nel senso che gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in « Anestesiologia e rianimazione », in « Igiene e medicina preventiva », in « Neurochirurgia », in « Neurologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia, applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione.

2° *Anno*:

Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione.

3° *Anno*:

Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato di tre anni per tutta la durata dell'anno scolastico.

Numero di iscritti massimo: trenta per anno, per un totale di novanta specializzandi.

Non è concessa alcuna abbreviazione di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno per ottenerne il completamento.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva
(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:

Statistica medica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamento atmosferico;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (con orientamento di laboratorio):

Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e tecnica (o direzione) ospedaliera):

Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospitaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione ed istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):

Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Al piano di studi proposto per ogni anno di còrso si aggiunge obbligatoriamente un corso complementare che il candidato potrà scegliere a seconda dello interesse fra il seguente gruppo di materie complementari:

Ispezione delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologia;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.

Numero massimo di iscritti: quindici per ogni orientamento.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia
(durata del corso: anni 4)

1° *Anno*:

1. Neuroanatomia;
2. Neurofisiologia;
3. Clinica neurologica;
4. Elementi di psichiatria;
5. Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi devono superare gli esami di profitto nelle materie di cui ai numeri 1, 2, 3, 4.

2° *Anno*:

1. Neuroftalmologia;
2. Neurotoiatria;
3. Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4. Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto nelle materie di cui ai numeri 1, 2, 3.

3° *Anno*:

1. Anestesiologia;
2. Neuropatologia;
3. Neuroradiologia;
4. Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto nelle materie di cui ai numeri 1 e 2.

4° *Anno*:

1. Tecniche operatorie;
2. Neuroradiologia;
3. Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto nelle materie di cui ai numeri 1, 2, 3.

Il numero complessivo degli specializzandi per lo intero corso è di trenta.

Per la iscrizione alla scuola il candidato dovrà esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un istituto di patologia chirurgica e di clinica chirurgica.

La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico.

Il direttore della scuola potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni e le esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'università.

Scuola di specializzazione in neurologia
(durata del corso: anni 4)

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (2° anno);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Nel 1° anno: internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Nel 2°, 3°, 4° anno: internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in clinica neurologica, sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Il numero complessivo degli specializzandi per i quattro anni di corso è di trentadue.

Ammissione alla scuola per titoli ed esami.

Un'abbreviazione di anni due può essere concessa agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia, un'abbreviazione di un anno per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia). Le abbreviazioni di corso possono essere concesse dalla facoltà solo superando un esame di ammissione e su proposta del direttore della scuola.

Nello stesso articolo, dopo la scuola di urologia, è aggiunta la scuola di specializzazione in psichiatria con il seguente ordinamento:

Scuola di specializzazione in psichiatria
(durata del corso: anni 4)

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Nel 1°, 3°, 4° anno: internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel reparto psichiatrico della clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola. Tale internato, potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico.

Nel 2° anno: internato obbligatorio in neurologia, sede della scuola, per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di sei mesi, e per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico, per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Ammissione alla scuola per titoli ed esami.

Il numero complessivo degli specializzandi per lo intero corso è di dodici.

Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile, potrà esservi abbreviazione di corso di due anni. Abbreviazione di un anno per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia). Tali abbreviazioni possono essere concesse solo dopo aver superato l'esame di ammissione, sentito il parere del direttore della scuola, a giudizio della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1969.

Assegnazione del presidente alla 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1968, n. 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13, foglio n. 145, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970;

Visto il decreto 19 giugno 1968, n. 12810, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1968, registro n. 16, foglio n. 114, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1969, n. 32713, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1969, registro n. 14, foglio n. 78, con il quale il dott. ing. Giorgio Grappelli, cessando dalla carica di provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, è stato nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato che il nominato presidente deve essere preposto alla 2ª sezione del predetto consesso e che pertanto occorre provvedere in proposito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1969 il dott. ing. Giorgio Grappelli, nella sua qualità di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è preposto alla 2ª sezione del consesso medesimo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1969
Registro n. 14, foglio n. 215

(8893)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1969.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1967, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 75, con il quale gli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1967, sono stati devoluti per il 48,74931 per cento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1969, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 101, con il quale gli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1967, sono stati devoluti per il 48,15849 per cento;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1967, sono devoluti per lo 0,94862 per cento dell'ammontare complessivo ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di essi indicate:

	%
1. Rimini (Forlì) — fraz. Viserbella - Asilo Infantile della Parrocchia di S. Maria Assunta	0,01923
2. Castelsantangelo sul Nera (Macerata) — Monastero S. Liberatore - Suore Benedettine - per l'Asilo Infantile	0,02884
3. Ancona — Associazione Nazionale Invalidi Civili - Comitato Provinciale	0,02403
4. Forino (Avellino) — Opera Missionaria « Sacro Cuore dei PP. Passionisti » Scuola Materna	0,01923
5. Portigliola (Reggio Calabria) — Ospizio « S. Gerardo »	0,01923
6. Gerace (Reggio Calabria) — Asilo Infantile « Edmondo De Amicis »	0,01923
7. Reggio Calabria — fraz. Fiumara di Muro - Asilo Infantile « Maria Immacolata »	0,01923
8. Chieti — A.N.I.CI. - Associazione Nazionale Invalidi Civili - Comitato Provinciale .	0,02403
9. Gioia Tauro (Reggio Calabria) — Località Marina - Scuola Materna « S. G. Francesca »	0,02884
10. Escolca (Nuoro) — Asilo Infantile . .	0,01923
11. Numana (Ancona) — Asilo Infantile .	0,02403

	%
12. Napoli — A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Comitato Provinciale	0,02403
13. Reggio Calabria — Gruppo Sportivo A.I.C.S. « G. Matteotti » . .	0,02403
14. Perugia — A.N.I.C.I. - Associazione Nazionale Invalidi Civili - Comitato Provinciale	0,02403
15. Roma — Associazione Nazionale per la Programmazione Economica	0,09612
16. Trapani — A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Comitato Provinciale	0,02403
17. Roma — Comitato Italiano per la Libertà della Cultura . .	0,14419
18. Roma — I.N.A.S. - Istituto Nazionale Assistenza Sanitaria	0,02884
19. Pesaro — A.N.I.CI. - Associazione Nazionale Invalidi Civili - Comitato Provinciale	0,02403
20. Roma — U.N.S.A.L.S. - Unione Nazionale Scuole Artigiane e Lavoratori Scuola . .	0,02403
21. Francavilla al Mare (Chieti) — Istituto « S. Giuseppe »	0,02403
22. Magliano dei Marsi (L'Aquila) — Asilo Infantile Comunale E.C.A. « Masciarelli » . .	0,02403
23. Roma — Casa « S. Pio X »	0,02884
24. Matera — Associazione Nazionale Invalidi Civili . . .	0,05768
25. Senise (Potenza) — Parrocchia - per le opere assistenziali	0,02884
26. Fara Sabina (Rieti) — Località Farfa - Opera pia « Filippo Cremonesi » . .	0,09612
27. Carpineto Romano (Roma) — Convento S. Pietro Apostolo - per il Centro Addestramento Professionale	0,03060

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 2,14358 per cento.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — PRETI — REALE — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1969
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 177

(9048)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1968, registro n. 16, foglio n. 228, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota n. 9201 del 22 gennaio 1969, con la quale la camera sindacale provinciale della U.I.L. di Taranto prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Agostino Carrino con il sig. Filippo Di Lorenzo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Filippo Di Lorenzo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Taranto, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del sig. Agostino Carrino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1969
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 298

(8944)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1969.

Autorizzazione alla società « A.R.C.O.A. - Amministrazione revisione controllo organizzazione aziendale s.n.c. dei dottori Remo Boselli e Walther Alvisi e C. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « A.R.C.O.A. - Amministrazione revisione controllo organizzazione aziendale s. n. c. dei dottori Remo Boselli e Walther Alvisi e C. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « A.R.C.O.A. - Amministrazione revisione controllo organizzazione aziendale s. n. c. dei dottori Remo Boselli e Walther Alvisi e C. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GAVA

(8918)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1969.
Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta « Tre Stelle filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 maggio 1953, n. 436, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1953, atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 38, con il quale venne iscritta nella tariffa generale di vendita al pubblico la sigaretta Tre Stelle filtro;

Considerato che la vendita del suddetto prodotto è in continua costante diminuzione, per cui si rende opportuno provvedere alla sua radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

La sigaretta Tre Stelle filtro è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita di detto prodotto continuerà fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1969
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 248

(9018)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1969.
Nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 00/17735 del 5 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 354, concernente la nomina dei componenti il collegio dei revisori dei conti del suddetto istituto per il triennio 1° agosto 1967-31 luglio 1970;

Visto il telegramma n. 14254/137557 del 17 luglio 1969, con il quale il Ministero del tesoro designa, quale proprio rappresentante in seno al predetto collegio, il direttore di divisione dott. Salvatore Leonardi in sostituzione del dott. Salvatore Bianco, deceduto;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Salvatore Leonardi è nominato presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in sostituzione del dott. Salvatore Bianco, deceduto.

Egli resterà in carica per tutta la durata del triennio e cioè sino al 31 luglio 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1969
Registro n. 8 *Monopoli, foglio n.* 12

(9097)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1969.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 17 settembre 1969

p. *Il Ministro*: Lattanzio

(8891)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Varianti al piano di zona del comune di Mantova

Si comunica che con decreto n. 15563 in data 17 settembre 1969, il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto ha approvato, ai sensi della legge 18 giugno 1962, n. 167, le varianti adottate dal comune di Mantova con deliberazione in data 30 agosto 1968, n. 1030, al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune stesso per il comparto dell'ex ghetto.

(8901)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.877.821, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9076)

Autorizzazione al comune di Forano Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Forano Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.061.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9077)

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Leonessa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.635.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9078)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Bellegra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.500.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9079)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.973.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9080)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.471.997, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9084)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.630.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9081)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.662.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9082)

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.145.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9083)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.577.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9085)

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Massanzago (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.313.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9086)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1969, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.181.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9087)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1967 al 31 agosto 1967 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— **Stati membri della C.E.E.**

— **Paesi terzi**

— **Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.)**

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:		
della Tariffa	della Statistica		Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi terzi	S.A.M.A. e P.T.O.M.
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):			
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:			
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),			
		cereali (prodotti del capitolo 10):			
		prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),			
		prodotti lattiero-caseari delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04,04 e 17.02-A-II:			
		- contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):			
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 % in peso:			
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	827,50	265,00
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	943,65	381,15
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	1.064,65	502,15
	208 254	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	1.824,75	1.824,75
	209 255	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	1.873,15	1.873,15
	213 258	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	1.989,30	1.989,30
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:			
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	zero	1.391,25	828,75
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	1.507,40	944,90
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	1.628,40	1.065,90

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi terzi	S.A.M.A. e P.T.O.M.
23.07 (segue)	217 263	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	2.388,50	2.388,50
	218 264	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	2.436,90	2.436,90
	221 267	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	2.553,05	2.553,05
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:			
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % .	zero	1.955,00	1.392,50
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	2.071,15	1.508,65
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	2.192,15	1.629,65
	225 272	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	2.952,25	2.952,25
	228 274	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	3.000,65	3.000,65
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:			
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % .	zero	2.200,00	1.657,50
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	zero	2.336,15	1.773,65
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	zero	2.457,15	1.894,65
		- non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):			
	235 281	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25 %	250,00	1.366,15	1.366,15
	236 282	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	250,00	1.487,15	1.487,15
	237 283	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	250,00	1.559,75	1.559,75
	238 284	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	250,00	1.608,15	1.608,15
	243 289	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	1.724,30	1.724,30

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(4327)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio ad alcune specie di selvaggina nel territorio libero alla caccia della provincia di Firenze

Con decreto ministeriale 13 settembre 1969, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, al capriolo maschio, daino maschio, cervo maschio, martora, lontra, riccio e tasso, limitatamente al territorio libero alla caccia della provincia di Firenze, è vietato durante l'annata venatoria 1969-70.

(8855)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Valli di Adria e Amolara, con sede in Adria

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5581 in data 12 settembre 1969, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Valli di Adria e Amolara, con sede in Adria (Rovigo), deliberato dal consiglio dei delegati in data 29 luglio 1965 in data 19 dicembre 1968.

(8907)

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - Campagna di commercializzazione 1968-69 e 1969-70.

Dal 16 giugno 1969 al 22 giugno 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.280, per girasole U.C. 10.400;

Dal 23 giugno 1969 al 30 giugno 1969, per colza e ravizzone U.C. 11.280, per girasole U.C. 10.170;

Dal 1° luglio 1969 al 6 luglio 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.090, per girasole U.C. 9.945;

Dal 7 luglio 1969 al 13 luglio 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.090, per girasole U.C. 9.945;

Dal 14 luglio 1969 al 20 luglio 1969, per colza e ravizzone U.C. 9.920, per girasole U.C. 10.045;

Dal 21 luglio 1969 al 27 luglio 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.045, per girasole U.C. 10.045;

Dal 28 luglio 1969 al 31 luglio 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.195, per girasole U.C. 10.045;

Dal 1° agosto 1969 al 5 agosto 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.980, per girasole U.C. 10.300;

Dal 6 agosto 1969 al 10 agosto 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.880, per girasole U.C. 10.300;

Dall'11 agosto 1969 al 18 agosto 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.880, per girasole U.C. 10.300;

Dal 19 agosto 1969 al 24 agosto 1969, per colza e ravizzone U.C. 10.880, per girasole U.C. 10.300.

N. B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(8857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 30 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,40	629,30	629,50	629,50	629,50	629,40	629,45	629,50	629,40	629,50
$ Can.	583,60	583,50	583,25	583,45	583,10	583,60	583,40	583,45	583,60	583,60
Fr Sv.	146,39	146,30	146,10	146,20	146,30	146,39	146,18	146,20	146,39	146,25
Kr D.	83,61	83,60	83,71	83,635	83,40	83,61	83,62	83,635	83,61	83,60
Kr N.	88,05	88,05	88,05	88,06	88,20	88,05	88,05	88,06	88,05	88,05
Kr Sv.	121,72	121,70	121,92	121,835	121,50	121,72	121,82	121,835	121,72	121,70
Fol.	174,40	174,50	174,50	174,53	174,20	174,40	174,53	174,53	174,40	174,45
Fr B.	12,53	2,54	12,54	12,5375	12,53	12,53	12,55	12,5375	12,53	12,53
Franco francese	113,13	113,15	112,99	113 —	113 —	113,14	112,25	113 —	113,13	113,11
Lst	1499,70	1499,40	1500 —	1499,95	1499,125	1499,70	1499,70	1499,95	1499,70	1500 —
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,34	24,34	24,34	24,34	24,25	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
Escudo Port.	22,18	22,15	22,15	22,185	22,05	22,18	22,14	22,185	22,17	22,18
Peseta Sp.	9,02	9,03	9,02	9,025	8,90	9,02	9,02	9,025	9,02	9,02

Media dei titoli del 30 settembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,175
» 5 % (Ricostruzione)	91,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,45
» 5 % (Città di Trieste)	91,875
» 5 % (Beni Esteri)	89,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,50
» » » » 1968-83	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,175
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,70
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	629,475
1 Dollaro canadese	583,425
1 Franco svizzero	146,19
1 Corona danese	83,627
1 Corona norvegese	88,055
1 Corona svedese	121,827
1 Fiorino olandese	174,53
1 Franco belga	12,544
1 Franco francese	112,975
1 Lira sterlina	1499,825
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,34
1 Escudo Port	22,162
1 Peseta Sp.	9,022

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 1° ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,45	629,45	629,50	629,50	629,50	629,46	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583,45	583,45	583,50	583,50	583,10	583,45	583,45	583,50	583,45	583,40
Fr Sv.	146,20	146,40	146,30	146,355	146,30	146,20	146,35	146,355	146,20	146 —
Kr. D.	83,63	83,62	83,71	83,685	83,50	83,64	83,67	83,685	83,63	83,62
Kr. N.	88,06	88,06	88,08	88,08	88,10	88,08	88,08	88,08	88,06	88,05
Kr. Sv.	121,83	121,80	121,88	121,85	121,70	121,85	121,85	121,85	121,83	121,80
Fol.	174,53	174,65	174,74	174,78	174,50	174,55	174,75	174,78	174,53	174,60
Fr B.	12,53	12,535	12,55	12,5480	12,53	12,54	12,55	12,5480	12,53	12,53
Franco francese	113 —	112,95	113,09	112,98	112,90	113,05	113,06	112,98	113 —	113 —
Lst.	1499,95	1501,35	1501,50	1501,55	1500,50	1499,95	1501,35	1501,55	1499,95	1501 —
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,34	24,34	24,35	24,3450	24,25	24,34	24,3475	24,3450	24,34	24,34
Escudo Port.	22,18	22,15	22,15	22,185	22,05	22,18	22,165	22,185	22,18	22,18
Peseta Sp.	9,02	9,02	9,02	9,03	8,90	9,02	9,025	9,03	9,02	9,02

Media dei titoli del 1° ottobre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,010
» 5 % (Ricostruzione)	91,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,45
» 5 % (Città di Trieste)	91,875
» 5 % (Beni Esteri)	89,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,525
» » » » 1968-83	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,175
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,35
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,48
1 Dollaro canadese	583,475
1 Franco svizzero	146,352
1 Corona danese	83,677
1 Corona norvegese	88,08
1 Corona svedese	121,85
1 Fiorino olandese	174,765
1 Franco belga	12,549
1 Franco francese	113,07
1 Lira sterlina	1501,45
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,346
1 Escudo Port.	22,175
1 Peseta Sp.	9,027

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-212 del 10 settembre 1969, relativa a garanzie bancarie a favore di banche all'estero.

(8955)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) la signora Maria Casciano ved. Macioci è confermata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone);

2) il sig. Alberto Floridi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripi (Frosinone);

3) il sig. Maggiorino Zozi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Oreste (Roma);

4) il sig. Alberto Vittori è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni);

5) il sig. Federico Tardani è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1969

Il Governatore: CARLI

(8885)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei farmacisti

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

B) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

C) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

D) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

E) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

F) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966) per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55:

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

A) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A* di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione

dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) laurea in farmacia.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro-datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) la loro posizione, nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le lingue estere prescelte tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per la eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto i disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro il termine perentorio di giorni 5, da comunicarsi all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, ed orali nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, e di quella orale nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esame sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, entro il temine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma rilasciato dalla competente università, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se il candidato è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione italiana certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra indicato, soltanto i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, o in carriera continuativa e gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta semplice i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra amministrazione.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempre che idonei a documentare le posizione da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere professionale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di farmacisti di 3ª classe in prova, nel ruolo dei farmacisti del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1969
Rgistro n. 6, *foglio n.* 363

PROGRAMMA DI ESAME

Concorso a due posti di farmacista di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità.

Il concorso comprende quattro prove scritte ed una orale, nonchè eventuali prove facoltative di lingua estera.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di chimica-farmaceutica ovvero di tecnica farmaceutica;

2) relazione sull'analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici per un totale non superiore a quattro e con assenza di residuo insolubile. Le sostante organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi: citrico, tartarico e ossalico;

3) relazione sul riconoscimento di una sostanza iscritta nella F. U. e relativi saggi di purezza. Il candidato dovrà dare conto delle reazioni connesse con l'identificazione delle sostanze;

4) prova obbligatoria ed eventuale facoltativa di lingue estere; traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato. E' ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingua, sempre scelta tra le quattro su menzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prova orale:

a) discussione delle prove scritte tecniche;

b) nozioni sugli argomenti più importanti di tecnica farmaceutica, di chimica farmaceutica e di farmacologia;

c) ordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero della sanità (nozioni).

Legislazione farmaceutica, sia per quanto riguarda la produzione ed il commercio dei medicinali, sia per quanto attiene all'esercizio della farmacia;

d) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa; conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano dalla lingua o dalle lingue prescelte dal candidato per la prova scritta.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . (prov. di . . . .) il . . . . . . residente in . . (prov. di . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di farmacista di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . ., ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di . in data . .,

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente . .,

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi: . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

10) per la proba obbligatoria di lingua estera, sceglie la lingua: . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . . .;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma in calce deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 4 gennaio 1969, n. 14.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8494)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a undici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Friuli-Venezia Giulia quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a undici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Friuli-Venezia Giulia quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dipensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lett. *b*) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal Capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del Consiglio di amministrazione dello istituto.

Vice presidente:

un componente del Consiglio di amministrazione dello istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il Presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria

della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gi aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo

prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere c), e), f), g) e l) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al Regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di L. 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata

del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come l'anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda
(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'INAIL - servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. l . . sottoscritt
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . .
il . (2) . . . . .
. .
domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a undici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per unità territoriali dell'istituto nel Friuli-Venezia Giulia quali sedi di prima assegnazione

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt. . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . .,

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso
. e di essere cessat. . a causa di . .
. . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione
.

. l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . .
(provincia di .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:
.
. . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:
. . . .
. . .

.l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8552)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Differimento delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di assistente sociale di 3ª classe

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dodici posti di assistente sociale di 3ª classe, categoria di concetto, ruolo servizio sociale, con destinazione alle sedi provinciali della Sicilia e della Sardegna, si terranno, per sopravvenute esigenze organizzative, nei giorni 26 e 27 novembre 1969 presso il Centro pedagogico ENAOLI in Roma, via Cassia n. 472, con inizio alle ore 8.

(9107)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle commissioni giudicatrici di quindici concorsi a posti di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

DD 3

concorso ad un posto per il gruppo « Materie igienistiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna:

Ambrosioni prof. Pietro, Università di Bologna;
Del Vecchio prof. Vittorio, Università di Roma;
Giovanardi prof. Augusto, Università di Milano;
Signorini prof. Lorenzo Federico, Università di Camerino;
Olivo prof. Romano, Università di Modena.

DD 4

concorso ad un posto per il gruppo « Materie embriologiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna:

Rizzoli prof. Carlo, Università di Bologna;
Pasqualino di Marineo prof. Arcangelo, Università di Palermo;
Fraccaro prof. Marco, Università di Pavia;
Pera prof. Lorenzo, Università di Pisa;
Candiollo prof. Luigi, Università di Torino.

DD 5

concorso ad un posto per il gruppo « Chirurgia toracica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna:

Tagariello prof. Pietro, Università di Bologna;
Trivellini prof. Oscar Armando, Università di Milano;
Severi prof. Antonio, Università di Firenze;
De Blasi prof. Alberto, Università di Bari;
Sebastiani prof. Mario, Università di Cagliari.

DD 8

concorso ad un posto per il gruppo « Chirurgia generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania:

Navarra prof. Salvatore, Università di Messina;
Li Voti prof. Pietro, Università di Palermo;
Ruffo prof. Antonio, Università di Ferrara;
Carmona prof. Luigi, Università di Messina;
Castrini prof. Guido, Università di Perugia.

DD 10

concorso ad un posto per il gruppo « Chirurgia generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze:

Severi prof. Antonio, Università di Firenze;
Pezzuoli prof. Giuseppe, Università di Padova;
Tagariello prof. Pietro, Università di Bologna;
Marinaccio prof. Giuseppe, Università di Bari;
Navarra prof. Salvatore, Università di Messina.

DD 12

concorso ad un posto per il gruppo « Chirurgia generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova:

Battezzati prof. Mario, Università di Genova;
Basile prof. Attilio, Università di Catania;
Trivellini prof. Oscar Armando, Università di Milano;
Cattaneo prof. Angelo Domenico, Università di Genova;
Carmona prof. Luigi, Università di Messina.

DD 13

concorso ad un posto per il gruppo « Medicina generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova:

Fieschi prof. Aminta, Università di Parma;
Beretta Anguissola prof. Alessandro, Università di Torino;
Romeo prof. Filippo, Università di Messina;
Daddi prof. Giuseppe, Università di Roma;
Schirosa prof. Giuseppe, Università di Palermo.

DD 20

concorso ad un posto per il gruppo « Materie chirurgiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano:

Trivellini prof. Oscar Armando, Università di Milano;
Tagariello prof. Pietro, Università di Bologna;
Marinaccio prof. Giuseppe, Università di Bari;
Panà prof. Carlo, Università di Siena;
Bifani-Sconoschia prof. Ivo, Università di Napoli.

DD 21

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline otorinolaringoiatriche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano:

Carnevale Ricci prof. Francesco, Università di Milano;
Arslan prof. Michele, Università di Padova;
Fiori-Ratti prof. Leopoldo, Università di Perugia;
Cherubino prof. Mario, Università di Pavia;
Maffei prof. Giacomo, Università di Sassari.

DD 32

concorso ad un posto per il gruppo « Chirurgia generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova:

Pezzuoli prof. Giuseppe, Università di Padova;
Severi prof. Antonio, Università di Firenze;
Trivellini prof. Oscar Armando, Università di Milano;
Pellegrini prof. Gianfranco, Università di Milano;
Occhipinti prof. Salvatore, Università di Sassari.

DD 41

concorso ad un posto per il gruppo « Clinica chirurgica generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa:

Selli prof. Mario, Università di Pisa;
Costantini prof. Alfiero, Università di Firenze;
Valdoni prof. Pietro, Università di Roma;
Severi prof. Antonio, Università di Firenze;
Trivellini prof. Oscar Armando, Università di Milano.

DD 48

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline chirurgiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma:

Nicolosi prof. Gioacchino, Università di Palermo;
Castrini prof. Guido, Università di Perugia;

De Blasi prof. Alberto, Università di Bari;
Puglionisi prof. Aureliano, Università Cattolica « Sacro Cuore » di Roma;
Goffrini prof. Pierangelo, Università di Parma.

HH 19

concorso ad un posto per il gruppo « Tecnica delle alte frequenze » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa:
Tiberio prof. Ugo, Università di Pisa;
Latmiral prof. Gaetano, Istituto Universitario Navale di Napoli;
Corazza prof. Giancarlo, Università di Bologna;
Gerosa prof. Giorgio, Università di Roma;
Vadnjal prof.ssa Maria, Università di Padova.

HH 25

concorso ad un posto per il gruppo « Controlli automatici » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma:
Ruberti prof. Antonio, Università di Roma;
Lepschy prof. Antonio, Università di Trieste;
Biondi prof. Emanuele, Politecnico di Milano;
Tiberio prof. Ugo, Università di Pisa;
De Castro prof. Ercole, Università di Bologna

LL 6

concorso ad un posto per il gruppo « Economia agraria » presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli:
Rossi Doria prof. Manlio, Università di Napoli;
De Benedictis prof. Michele, Università di Napoli;
Ferro prof. Ottone, Università di Padova;
Piatzer prof. Francesco, Università di Napoli;
Guerrieri prof. Giuseppe, Università di Perugia.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1969
Registro n. 79, foglio n. 98

(9127)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 1648 in data 31 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968 in questa provincia;

Considerato che occorre nominare la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Imperia, nonchè le proposte dell'ordine dei Medici della provincia di Imperia e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero della sanità;

Componenti:

Ricciardi dott. Giovanni, vice prefetto ispettore della prefettura di Imperia;
Fierro dott. Achille, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Truini dott. prof. Ferdinando, primario chirurgo dell'ospedale civile di Imperia;
Morgano dott. prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale civile di Ventimiglia;
Dal Bosco dott. Luigi, Medico condotto di Imperia.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Luigi Lo Prejato, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Imperia, addì 3 settembre 1969

Il medico provinciale: SCARDINA

(8704)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.